



PROSPETTO IUC (Imposta Unica Comunale) anno 2014 componenti IMU e TASI

La legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità anno 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'**Imposta Unica Comunale (IUC)**, composta da IMU (Imposta Municipale Propria), TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) e TARI (Tassa sui Rifiuti).

Nella seguente tabella sono riportate le informazioni relative alle aliquote e alle detrazioni **IMU** e **TASI** deliberate rispettivamente con atto di Consiglio Comunale n. 22 e n. 23 del 7/4/2014, suddivise in base alle tipologie di immobili e alle varie casistiche previste dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 7/4/2014.

Per le tariffe relative alla TARI si rimanda ad apposito prospetto informativo.

Oggetto dell'imposta	Aliquote %		Detrazione	Quota Stato	Cod. trib.	Note
	IMU	TASI				
<p>1. Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze*, con esclusione degli immobili censiti nelle cat. catastali A/1, A/8/ e A/9.</p> <p><i>L'abitazione principale è quella posseduta dal contribuente a titolo di proprietà o usufrutto o altro diritto reale in cui il contribuente e i suoi familiari hanno residenza anagrafica e dimora abituale.</i></p> <p><i>Rientrano in questa fattispecie e pertanto sono assimilate all'abitazione principale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - unità immobiliari, e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di cura o case di riposo, purché non siano locate; - unità immobiliari, e relative pertinenze, dei soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultino assegnatari della casa coniugale; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari; - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008); - unità immobiliari (una per soggetto passivo) di proprietà del personale in servizio permanente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e/o civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché non siano locate; 	esente	0,25	<p>in base alla <u>somma della rendita catastale pura</u> (non rivalutata, ovvero come risulta negli atti catastali) <u>di abitazione principale e pertinenze</u> *</p> <p>rendita catastale (abitaz. princ. + pertinenze) non rivalutata: <u>fino a € 300,00:</u> € 130,00 + detraz. figli **</p> <p><u>da € 300,01 a € 400,00:</u> € 80,00 + detraz. figli **</p> <p><u>da € 400,01 a € 500,00:</u> € 50,00 + detraz. figli **</p> <p><u>da € 500,01 a € 600,00:</u> € 30,00 + detraz. figli **</p> <p><u>da € 600,01 a € 800,00:</u> solo detrazione figli **</p> <p><u>oltre € 800,00:</u> nessuna detrazione</p> <p><i>Le detrazioni di cui sopra devono essere rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'immobile.</i></p> <p>Le detrazioni TASI sono riferite all'unità immobiliare complessiva. Per il calcolo della detrazione spettante, la rendita catastale (abitaz. princ. + pertinenze) deve essere considerata per intero e non suddivisa secondo le quote di possesso. Una volta determinata la detrazione spettante, questa va ripartita tra i diversi proprietari residenti nell'immobile, secondo le relative quote di possesso.</p> <p>** Detrazione TASI per figli di età inferiore ai 26 anni: viene riconosciuta per un importo pari a € 50,00 per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni, che sia residente ed abbia dimora abituale nell'unità adibita ad abitazione principale (a prescindere dal fatto che sia o meno a carico fiscalmente). Tale detrazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno in cui ricorrono le condizioni sopra indicate (età inferiore a 26 anni, poiché questa detrazione spetta fino al compimento del 26° anno di età. Si decade dal beneficio dal giorno successivo).</p>	NO	3958	<p>Esenzione IMU ai sensi dell'art. 1, comma 707, della L. 147/2013</p> <p>* Pertinenze: soltanto n. 1 unità immobiliare per ogni categoria C/2, C/6, C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, fino ad un massimo di n. 3 pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa.</p> <p>Obbligo di presentare apposita dichiarazione, entro il termine del 30 giugno 2015, per le seguenti casistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità immobiliari di proprietà di anziani o disabili residenti in istituti di cura o case di riposo; - unità immobiliari di soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultino assegnatari della casa coniugale; - unità immobiliari di proprietà del personale in servizio permanente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e/o civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO

Provincia di Milano

Ufficio Tributi Via Tizzoni, 2
Telefono 02/9278.334-335-289-248-274

Fax 02.9278.337

C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

Oggetto dell'imposta	Aliquote %		Detrazione	Quota Stato	Cod. trib.	Note
	IMU	TASI				
2. Unità immobiliari censite nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze* <i>Per le pertinenze si vedano le note del punto n. 1</i>	0,60	0,00	solo detrazione base € 200,00 <i>Le detrazioni di cui sopra devono essere rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'immobile.</i> <i>Inoltre se l'unità è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</i>	NO	3912	
3. Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli e figli/genitori) e adibite ad abitazione principale e relative pertinenze* da parte del soggetto conduttore. <i>Per le pertinenze si vedano le note del punto n. 1</i>	0,46	0,00	NO	NO	3918	Obbligo di presentare apposita dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno 2015.
4. Unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti agli IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari) , adibite ad abitazione principale degli assegnatari. <i>Per le pertinenze si vedano le note del punto n. 1</i>	0,60	0,00	solo detrazione base € 200,00	NO	3912	
5. Immobili di proprietà di società o imprese costruttrici che le hanno realizzate per la vendita, <u>fintanto che permanga tale destinazione e che non siano locati</u>	esente	0,00	NO	NO	3918	Esenzione IMU ai sensi dell'art.2, comma 1, del D.L. n. 102/2013. Obbligo di presentare apposita dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno 2015.
6. Immobili di interesse storico-artistico (di cui all'art.10 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42) adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo. <i>Sono riconosciuti tali gli immobili che presentano l'apposita annotazione sugli atti catastali (Circ. Agenzia del Territorio n. 5/2012)</i> <i>Per le pertinenze si vedano le note del punto n. 1</i>	esente	0,25	vedasi detrazioni punto n. 1	NO	3958	Esenzione IMU ai sensi dell'art. 1, comma 707, della L. 147/2013 Riduzione del 50% della base imponibile. Obbligo di presentare apposita dichiarazione entro il termine del 30 giugno 2015.
7. Immobili di interesse storico-artistico (di cui all'art.10 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42) non adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo. <i>Sono riconosciuti tali gli immobili che presentano l'apposita annotazione sugli atti catastali (Circ. Agenzia del Territorio n. 5/2012)</i>	1,06	0,00	NO	NO	3918	Riduzione del 50% della base imponibile. Obbligo di presentare apposita dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno 2015.
8. Immobili inagibili e inabitabili	1,06	0,00	NO	NO	3918	Riduzione del 50% della base imponibile. Obbligo di presentare apposita dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno 2015. <i>Per gli immobili di cat. D utilizzare i codici 3925 e 3930.</i>
9. Fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 3-bis, art. 9 del D.L. n. 557/1993)	esente	0,00	NO	NO	3913	Esenzione IMU ai sensi dell'art.2, comma 1, del D.L. n. 102/2013.
10. Immobili censiti nelle cat. catastali C/1 e C/3	0,97	0,00	NO	NO	3918	
11. Immobili censiti nelle cat. catastali da D/1 a D/8 , con esclusione della cat. D/5	0,97	0,00	NO	Sì	3925 3930	La quota riservata allo Stato è pari al 100% dell'aliquota base dello 0,76%. La differenza fra l'aliquota 0,97% e quella base (0,76%) è a favore del Comune.



Oggetto dell'imposta	Aliquote %		Detrazione	Quota Stato	Cod. trib.	Note
	IMU	TASI				
12. Immobili censiti nella cat. catastale D/5	1,06	0,00	NO	Sì	3925 3930	La quota riservata allo Stato è pari al 100% dell'aliquota base dello 0,76%. La differenza fra l'aliquota 1,06% e quella base (0,76%) è a favore del Comune.
13. Aree edificabili	1,06	0,00	NO	NO	3916	Escluse le aree di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli considerate terreni agricoli.
14. Terreni agricoli	1,06	esente	NO	NO	3914	I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000, con le seguenti riduzioni: a) 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
15. Altri immobili diversi dalle casistiche sopra esposte, e altri fabbricati in generale	1,06	0,00	NO	NO	3918	Compresi gli immobili adibiti ad abitaz. principale e pertinenze posseduti da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) . <i>modifica introdotta da art. 9-bis del D.L. 47/2014</i>

Codice tributo 3958 (TASI abitazione principale) istituito con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 24 aprile 2014.

MOLTIPLICATORI DELLA RENDITA CATASTALE

Categoria immobili	rendita catastale (rivalutata del 5%) x coefficienti
A (escluso A/10) - C/2, C/6, C/7	160
B, C/3, C/4, C/5	140
D (escluso D/5)	65
D/5, A/10	80
C/1	55
Terreni agricoli	reddito dominicale (rivalutato del 25%) x 135
Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli	reddito dominicale (rivalutato del 25%) x 75 (dal 1° gennaio 2014)

PER CALCOLARE IMU E TASI

- **sito internet del Comune:** www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it cliccando sul link "Calcolo IMU online / Calcolo TASI online"

E' altresì possibile rivolgersi ai CAAF presenti sul territorio comunale:

- ❖ **CAAF ACLI** via Fatebenefratelli, 17 - 20063 Cernusco sul Naviglio - telefono: 02/92.40.419 - 02/36.54.50.74
orario apertura: Martedì dalle 9.00 alle 12.00 (in Aprile e Maggio: Martedì dalle 14.30 alle 17.30).
Si consiglia la prenotazione telefonica.
- ❖ **CAAF CISL** via Manzoni 32/A - 20063 Cernusco sul Naviglio - telefono: 02/20.525.431-432
orario apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30
- ❖ **CAAF CGIL** via Briantea, 18 - 20063 Cernusco sul Naviglio - telefono: 02/54.02.12.70
orario apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00



PRECISAZIONI IN MERITO AL PAGAMENTO TASI - ACCONTO ANNO 2014

(aggiornamento del 20 maggio 2014)

1. Con riferimento alle ultime disposizioni ministeriali in materia di TASI e alle relative notizie diffuse dagli organi di stampa, si ricorda che il Comune di Cernusco sul Naviglio ha deliberato le aliquote dell'imposta con atto di C.C. n. 23 del 7/4/2014 e che la pubblicazione delle medesime sul sito internet del Ministero delle Finanze è avvenuta in data 22/4/2014.

Pertanto la prima rata TASI andrà regolarmente versata entro il 16 giugno 2014.

2. Si rammenta che, come da delibera sopracitata, l'Amministrazione ha previsto il versamento della TASI solo sull'abitazione principale, sulle pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) e relativi immobili assimilati. Soggetti passivi dell'imposta sono quindi i proprietari, gli usufruttuari, e i titolari di diritto d'uso e abitazione (ad es. coniuge superstite).

Sono pertanto esclusi dal pagamento gli inquilini, in quanto l'Amministrazione ha deliberato l'azzeramento dell'aliquota per gli immobili locati (altri fabbricati).

3. **Le detrazioni TASI sono riferite all'unità immobiliare complessiva.** Per il calcolo della detrazione spettante, **la rendita catastale** (abitazione principale + pertinenze) **deve essere considerata per intero** e non suddivisa secondo le quote di possesso. Una volta determinata la detrazione spettante, **questa va ripartita tra i diversi proprietari residenti nell'immobile, secondo le relative quote di possesso.**

Esempio:

abitaz. princ. cat. A/3 - rendita catastale € 400,00
 pertinenza cat. C/6 - rendita catastale € 46,00
 proprietari: 50% soggetto "A" residente nell'immobile
 50% soggetto "B" NON residente nell'immobile
 detrazione spettante: € 50,00*50% = € 25,00 applicabile solo dal soggetto "A"

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

L'Ufficio Tributi non riscuote il tributo presso gli sportelli comunali, il versamento dell'IMU può essere effettuato **con il MODELLO F24 (sia standard che semplificato)** reperibile presso tutte le Banche e gli Uffici Postali. E' possibile scaricare il modello anche dal sito del comune. Il pagamento tramite F24 è gratuito.

Con questa modalità di pagamenti i cittadini possono **compensare crediti IRPEF con il debito IMU / TASI.**

ATTENZIONE: Non è possibile effettuare il contrario, cioè compensare somme a credito IMU / TASI con il debito IRPEF. Chi ha diritto ad un rimborso IMU/TASI dovrà necessariamente presentare apposita istanza all'Ufficio Tributi del Comune di Cernusco sul Naviglio.

Il versamento si effettua solo **per importi annui superiori a € 12,00** e con arrotondamento all'Euro (per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso in caso contrario).

Codice Ente Comune di Cernusco sul Naviglio: **C523**

Scadenze per il versamento:

IMU			TASI		
Rata in ACCONTO	16 giugno 2014	50% dell'imposta dovuta	Rata in ACCONTO	16 giugno 2014	50% dell'imposta dovuta
Rata a SALDO	16 dicembre 2014	Restante 50% dell'imposta dovuta	RATA a SALDO	16 dicembre 2014	Restante 50% dell'imposta dovuta

Solo per gli enti non commerciali :

IMU		
Rata in ACCONTO	16 giugno 2014	50% dell'imposta complessivamente versata nell'anno precedente
Rata a SALDO	16 dicembre 2014	Restante 50% dell'imposta complessivamente versata nell'anno precedente
Rata a CONGUAGLIO	16 giugno 2015	Differenza tra imposta versata e imposta dovuta con le aliquote dell'anno 2014.

**IL DIRETTORE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA**
f.to Dott.ssa Amelia Negroni

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE**
f.to Anna Maria Miele